



COMUNE DI ESINO LARIO

Provincia di Lecco
Piazza Ing. Pietro Pensa n. 4
Tel. 0341/860111 – Fax. 0341/860374 – C.F./P.IVA 00432770139
PEC: comune.esinolario@pec.regione.lombardia.it

Bando per l'erogazione di contributi *una tantum* a fondo perduto per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore delle microimprese del territorio comunale, finalizzate a contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19.

Art. 1 - PREMESSA

1. Con il presente bando, il Comune di Esino Lario, a seguito dell'assegnazione di contributi statali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 che ha assegnato al Comune la somma di € 21.689,00 a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, intende sostenere le attività d'impresa per le microimprese locali, in particolare quelle svolte da alberghi, ristoranti e bar, più esposte agli effetti economici legati alla pandemia da COVID-19 e alle contingenti sospensioni obbligatorie o limitazioni all'esercizio dell'attività, stabilendo i criteri e i presupposti per la concessione di un contributo straordinario a fondo perduto che sarà erogato a sostegno delle imprese richiedenti e ammesse al beneficio, di sostegno all'esercizio dell'attività relativa all'anno 2020.
2. La predetta misura, di carattere straordinario, è espressamente prevista in particolare dall'art. 1, commi 65-ter, 65- quater, 65-quinquies e 65-sexies, L. 205/2017 e ss. mm. e ii.
3. La misura del presente Bando intende sostenere le piccole realtà imprenditoriali del territorio del Comune di Esino Lario, ovvero le piccole e microimprese, come meglio precisato al successivo art. 4.

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente Bando, stanziata dall'Amministrazione Comunale di Esino Lario ammonta a € 21.689,00 (ventunomilaseicentoottantanove/00).

Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto, *una tantum*, dell'ammontare minimo di € 500,00 per ciascuna impresa candidata ed ammessa.
2. Il contributo *una tantum* sarà erogato fino a esaurimento fondi secondo l'ordine cronologico di acquisizione agli atti, come meglio specificato al successivo art. 6, delle domande ritenute regolari e ammissibili.
3. Qualora in esito all'approvazione della graduatoria non risultassero esauriti i fondi della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 2., l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rideterminare il contributo in aumento per tutti i beneficiari individuati, fino all'esaurimento della dotazione complessiva, ma in ogni caso per un importo massimo non

superiore a € 2.000,00 (duemila/00) per ciascun beneficiario.

4. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale.
5. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, salvo diversa previsione della normativa statale in materia.
6. Il contributo è soggetto alla ritenuta fiscale del 4%, ai sensi art. 28, c. 2, D.P.R. n. 600/1973 ed è concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti alle imprese e con le modalità e i criteri degli aiuti cc.dd. de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Reg. C.E. n. 1407/2013).

Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

1. I beneficiari del presente bando sono le microimprese di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005, cioè le imprese che annoverano meno di 10 occupati e presentano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, che esercitano un'attività riconducibile ai settori alberghiero e ristorazione e che:
 - svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa (unità locale), specificatamente un albergo, un ristorante o un bar, ubicata nel territorio del Comune di Esino Lario;
 - sono regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
 - non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
2. Sono espressamente ESCLUSE dalla partecipazione al presente bando le società per azioni.

Art. 5 - ULTERIORI CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

Le imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione ovvero che il legale rappresentante o soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di contributo, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative in materia di regolarità DURC;
- essere in regola con il pagamento dei tributi locali, delle sanzioni amministrative e delle debenze negoziali nei confronti del Comune;
- non avere in corso contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Esino Lario.

Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il presente bando e l'allegato modello "A" predisposto per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito *web* istituzionale del Comune di Esino Lario.
2. Pena l'esclusione, le domande di contributo devono essere inviate a mezzo PEC (posta

elettronica certificata) all'indirizzo **comune.esinolario@pec.regione.lombardia.it** oppure consegnate in modalità cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Esino Lario, negli orari di apertura al pubblico (previo accordo con l'Ufficio protocollo).

3. La domanda di contributo, pena l'esclusione, deve essere presentata a partire dal giorno **8 febbraio 2021** ed entro il termine di scadenza del **28 febbraio 2021** utilizzando il modello "A" allegato al presente bando.
4. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e devono essere accompagnate da una copia di un documento di riconoscimento, oppure firmate digitalmente.
5. La domanda deve essere resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
6. Non potranno essere accolte le domande:
 - a. predisposte su modello sostanzialmente difforme dall'allegato "A" al presente bando;
 - b. predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di legge e del presente bando (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o fornire chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
 - c. non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.
7. Il Comune di Esino Lario non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. A seguito dell'ammissione delle domande, verrà richiesta ai richiedenti la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della rendicontazione, da effettuarsi utilizzando il modello "B", allegato al presente bando.

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo *una tantum*, saranno curati direttamente dall'Ufficio competente, preposto dall'Amministrazione Comunale.
2. Nel corso della fase istruttoria, l'Ufficio competente procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissione di cui al precedente art. 4 e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione degli enti competenti. Ove necessario e possibile, l'Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive agli interessati.
3. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 15 giorni dal termine di presentazione delle domande. La graduatoria finale sarà approvata con determinazione del Responsabile del servizio.
4. Qualora la dotazione finanziaria non venisse esaurita dalle richieste ammesse al contributo *una tantum*, per la predeterminata misura di € 500,00, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla rideterminazione del contributo come previsto al precedente art. 3, p. 3.
5. La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune secondo le norme vigenti. A partire dalla data di pubblicazione

l'Amministrazione Comunale disporrà l'erogazione del contributo entro i tempi tecnici necessari. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso istituti di credito o presso Poste Italiane S.p.A., indicati nell'apposita sezione del modello allegato "A". Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (quali accrediti su carte di credito, carte prepagate, ecc.).

Art. 8 - CONTROLLI

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri enti e organismi competenti, potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di dichiarazione mendace gli Uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito, all'applicazione delle sanzioni amministrative a carico del dichiarante e all'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 445/2000 per i casi di specie.

Art. 9 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Per il procedimento oggetto del presente bando ci si può rivolgere al Responsabile del SUAP, Ing. Pietro Pensa, reperibile al seguente indirizzo *e-mail*: **esinolar@comune.esinolario.lc.it**.

Art. 10 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché con la relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Esino Lario; contatti: telefono: 0341- 860111, indirizzo di posta elettronica: **esinolar@comune.esinolario.lc.it** - indirizzo PEC: **comune.esinolario@pec.regione.lombardia.it**.
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera e), Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati presso un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Esino Lario è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Esino Lario.

Art. 11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

1. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pubbliche amministrazioni.

Art. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente bando non mette capo ad alcuna forma di obbligazione per il Comune di Esino Lario, il quale si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa lo stesso senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla procedura qui delineata, comprese le spese vive.
3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.